

COMUNE DI PANTIGLIATE
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
ASSEGNAZIONE E LA CONDUZIONE DI AREE
COMUNALI DESTINATE AD ORTI URBANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09/06/2011

INDICE

Art. 1 Oggetto	
Art. 2 Finalità – Criteri generali	
Art. 3 Requisiti di assegnazione.....	
Art. 4. Criteri di assegnazione	
Art. 5 Durata dell’assegnazione.....	
Art. 6 Tipologia dei lotti	
Art. 7 Canone di utilizzo	
Art. 8 Obblighi dell’assegnatario.....	
Art. 9 Interventi ammessi	
Art. 10 Divieti	
Art. 11 Orari – irrigazione	
Art. 12 Referente orti	
Art. 13 Controlli ed autorizzazioni	
Art. 14 Sanzioni e revoca	
Art. 15 Sorveglianza e responsabilità.....	
Art. 16 Altre disposizioni	
Art. 17 Competenze gestionali del Regolamento	
Art. 18 Norme finali	

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento (“**Regolamento**”) disciplina l’assegnazione nell’area di proprietà comunale sita in via **De Gasperi**, di aree destinate alle coltivazioni orticole suddivise in lotti, a cittadini residenti nel Comune di Pantigliate.
2. Il Comune, con successivi provvedimenti della Giunta Comunale può concedere temporaneamente, con i criteri del presente Regolamento, l’utilizzo ad orto di aree diverse da quelle rientranti nell’area in via **De Gasperi**, anche se non appartenenti al patrimonio comunale e per le quali è comunque titolata alla relativa disposizione.

Articolo 2 Finalità- Criteri generali

1. L’Amministrazione Comunale di Pantigliate, nell’ambito della propria attività di programmazione a favore dei cittadini, intende intraprendere ogni iniziativa atta a stimolare l’aggregazione e la socializzazione degli stessi attraverso varie attività, utilizzando al meglio le strutture, gli spazi e le sinergie possibili sul territorio.
2. La concessione degli orti è di competenza della Giunta Comunale. E’ compito degli uffici comunali preposti predisporre il bando, richiedere e verificare la documentazione prevista, predisporre l’elenco dei concessionari.
3. La procedura di assegnazione verrà pubblicizzata attraverso avviso da pubblicarsi per quindici giorni all’Albo Pretorio on line, affissione di manifesti, inserimento dell’iniziativa nei giornali locali.

Articolo 3 Requisiti di assegnazione

Requisiti indispensabili per i cittadini che presentano domanda di concessione sono:

- residenza a Pantigliate da almeno 1 anno, alla data di scadenza del bando;
- non avere la proprietà o la disponibilità di altre aree a verde destinabili ad orto nel territorio della Provincia.

Articolo 4 Criteri di assegnazione

1. La domanda per l’assegnazione del lotto, redatta su apposito modulo e debitamente sottoscritta, deve essere presentata all’Ufficio Protocollo entro il
In fase di prima applicazione la domanda dovrà essere presentata entro giorni dall’avvenuta esecutività del presente Regolamento.
Tra gli aventi diritto viene formulata una graduatoria che avrà valore per cinque anni solari.

2. Ad ogni nucleo familiare può essere assegnato un solo lotto che viene intestato alla persona che ha presentato richiesta.
3. Chi già coltivasse ad orto un terreno comunale sarà tenuto in evidenza con priorità al momento dell'assegnazione nel caso detto terreno venga interessato da lavori di pubblica utilità condotti dall'Amministrazione Comunale o per conto di essa. Tali condizioni non rappresentano comunque titolo giuridico di riconoscimento di diritto acquisito.
4. I lotti sono assegnati nell'ordine in cui si rendono disponibili secondo categorie formate rispettivamente da:
 - "Pensionati" di età superiore ai 55 anni;
 - "Altri Cittadini" che hanno presentato domanda di assegnazione e in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento
5. I lotti vengono assegnati nella misura del **60%** alla categoria Pensionati e nella misura del **40%** alla categoria Altri Cittadini.
6. L'assegnazione dei lotti avviene attingendo dalle due categorie di appartenenza fino ad esaurimento delle stesse iniziando dalla graduatoria Pensionati.
7. Per la categoria Pensionati sarà data priorità ai soggetti con:
 - a. Pensione minima
 - b. Senza proprietà immobiliari
 - c. Pensionati che vivono soli
8. Nel caso si rendessero disponibili dei lotti, a causa di rinuncia, scadenza o revoca, gli stessi possono essere riassegnati attingendo dalle graduatorie, mantenendo le proporzioni tra le due diverse categorie.
9. Con provvedimento motivato, possono essere disposte assegnazioni in deroga al presente Regolamento, in favore di soggetti residenti nel Comune di Pantigliate in particolare stato di bisogno, su segnalazione dei servizi socio assistenziali e sanitari.
10. Nel caso in cui le richieste di assegnazione fossero superiori ai lotti disponibili, a parità di condizioni, secondo i criteri previsti dal presente Articolo 4, l'assegnazione verrà effettuata rispettando l'ordine cronologico di regolare presentazione delle domande.

Articolo 5 Durata dell'assegnazione

1. La durata dell'assegnazione, fatto salvo il perdurare dei requisiti, è fissata in anni 5 (per anno si intende quello solare). Entro il 30 novembre dell'anno di scadenza, l'assegnatario, se ancora in possesso dei requisiti previsti, ha diritto di richiedere il rinnovo per una sola volta, fermo restando la priorità di assegnazione secondo la graduatoria.
In caso di decesso dell'assegnatario l'assegnazione passa al coniuge o conviventi, fino al termine della durata di assegnazione.

2. Per motivi di carattere generale definiti dall'Amministrazione, quali la necessità di variare la destinazione d'uso, pubblico interesse, ecc., l'assegnazione del lotto può essere revocata, con preavviso di novanta giorni a mezzo lettera raccomandata dell'ufficio comunale preposto.
3. Nel momento in cui l'assegnatario trasferisca la residenza fuori del Comune di Pantigliate decade automaticamente dall'assegnazione del lotto. In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Articolo 6 Tipologia dei lotti

1. I lotti, individuati con targa numerica apposta dal Comune, avranno una dimensione di circa mq e saranno consegnati liberi, con confini delimitati lungo il margine da rete metallica plastificata e paletti di altezza pari ad un metro.
2. Il Comune realizzerà, per ciascun lotto, una struttura da utilizzare per ricovero attrezzi, con tipologia di materiale, dimensioni, colore e tonalità uguale per tutti.
3. Nella parte comune dell'area orti potrà essere realizzata una tettoia, con fornitura di tavoli e sedie per opportunità di aggregazione e socializzazione, il cui utilizzo sarà regolamentato dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 7 Canone di utilizzo

1. Il canone annuale di utilizzo dei lotti in oggetto è fissato al metro quadrato comprensivo degli oneri delle manutenzioni straordinarie delle strutture dell'area e dei costi di captazione e consumo dell'acqua per l'irrigazione.
2. Il pagamento del canone di assegnazione avrà cadenza annuale e dovrà avvenire entro il mese di gennaio, pena la decadenza dell'assegnazione. In caso di assegnazione in corso d'anno, il canone sarà computato in base alle mensilità di effettiva disponibilità. Il canone sarà aggiornato ogni triennio in base agli indici ISTAT.
3. Tutte le spese ordinarie di gestione del lotto assegnato, saranno a carico del concessionario, senza che ciò possa costituire corrispettivo del canone annuale di utilizzo del lotto.

Articolo 8 Obblighi dell'assegnatario

1. Gli assegnatari sono tenuti a curare la pulizia, l'eliminazione delle erbe infestanti, la manutenzione e lo sgombero neve di tutte le parti comuni, con particolare riguardo al tratto

prospiciente il proprio lotto. Le manutenzioni ordinarie delle recinzioni, dei depositi attrezzi e del verde sono a carico degli assegnatari.

2. Gli assegnatari devono:
 - avere cura di chiudere a chiave l'accesso comune agli orti
 - sottoscrivere e rispettare il presente Regolamento
 - segnalare all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia
3. In caso di revoca o cessazione dell'assegnazione, l'assegnatario deve riconsegnare il lotto completamente sgombro da rifiuti o da altri materiali.

Articolo 9 Interventi ammessi

1. È ammessa la coltivazione di ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori ad uso del concessionario.
2. È ammessa la costruzione di un'unica serra per lotto. La copertura delle serre deve essere realizzata esclusivamente in polietilene con tubi centinati. Le serre non devono superare l'altezza di metri 2 e la superficie di metri quadrati 12. Le serre devono essere collocate ad una distanza di metri 2,5 dal confine del lotto in modo tale che l'ombra delle stesse non disturbi lotti confinanti.
3. Tunnel e reti antigrandine sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione, in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare la distanza di 30 cm. dai confini.

Articolo 10 Divieti

1. Il lotto assegnato non può essere ceduto a terzi, neanche in parte, ma deve essere condotto e coltivato direttamente dall'assegnatario che potrà avvalersi anche della collaborazione dei familiari. A tal fine si intendono parte del nucleo stesso i figli, il coniuge, il convivente ed altri eventuali parenti che facciano parte però dello stesso nucleo familiare anagraficamente riconosciuto.
2. L'assegnatario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli, né avvalersi di mano d'opera retribuita.
3. Per documentati motivi di salute e per vacanze, la coltivazione può essere temporaneamente consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario per un periodo massimo di tre mesi, comunicando al Comune il nominativo del sostituto.
4. Sul lotto assegnato e nelle parti comuni è espressamente vietato:
 - svolgere attività diversa dalla coltivazione orticola. In ogni caso la produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale e/o a scopo di lucro, ma destinata esclusivamente ad uso proprio;

- piantumare alberi;
 - detenere o ricoverare provvisoriamente animali da cortile, esotici, cani, gatti;
 - utilizzare prodotti antiparassitari e altri prodotti chimici che non siano conformi alle normative vigenti; L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione
 - bruciare sterpi, rami, scarti e rifiuti in genere;
 - detenere infiammabili e bombole di GPL;
 - lavare autoveicoli e veicoli in genere;
 - realizzare qualsiasi struttura, pavimentazione o modifica dell'assetto del lotto o utilizzarlo per deposito materiali;
 - svolgere all'interno degli orti attività di carattere personale o che comportino il consumo di acqua o corrente elettrica, non inerenti l'attività di coltivazione degli orti stessi.
 - effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
 - scaricare materiali inquinanti e rifiuti, internamente ed attorno all'orto; gli scarti ed i residui delle operazioni di coltivazione possono essere conferiti presso il centro di raccolta rifiuti comunale (piattaforma ecologica) e non possono essere posti nei sacchi dell'immondizia ordinaria. È prevista la presenza di contenitori comuni per la raccolta rifiuti;
 - produrre rumori molesti;
 - installare chiusure di qualsiasi genere all'entrata del proprio orto;
 - fare arrampicare sulle reti di confine qualsiasi pianta;
 - entrare negli orti altrui senza permesso;
 - superare l'altezza di m 1,5 con eventuali paletti di sostegno delle piante;
 - occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
 - installare nelle parti comuni e nei ripostigli: elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
 - usare e tenere in deposito nei ripostigli sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica e prodotti di qualsiasi tipo, che in base alla normativa vigente prevedano il possesso dell'opportuno patentino;
 - affiggere, all'interno dell'area degli orti urbani, comunicazioni non inerenti il funzionamento e la concessione degli orti stessi;
 - accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli.
4. I residui vegetali che si intendono trasformare in "compost" dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.
5. In ogni caso il concime, se maleodorante, deve essere interrato il più presto possibile e comunque entro le 24 ore.

Articolo 11 Orari – Irrigazione

1. L'accesso agli orti è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00; è possibile introdurre biciclette, purché condotti a mano e collocati in modo da non intralciare il passaggio.
2. L'irrigazione viene effettuata nel periodo da marzo ad ottobre compresi, dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.30 alle ore 22.00, fatte salve diverse disposizioni o ordinanze straordinarie.

3. Il Comune provvederà a realizzare un sistema di irrigazione con più punti di erogazione comuni
4. L'acqua piovana proveniente dalla copertura delle strutture fisse al servizio degli assegnatari, verrà raccolta e attraverso un sistema di filtraggio, recuperata per l'irrigazione degli orti stessi.

Articolo 12 Referente Orti

I concessionari degli appezzamenti, riuniti in assemblea appositamente convocata, eleggono a maggioranza fra loro un rappresentante, che ha il compito di mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale; a lui compete predisporre la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni da affiggere nella bacheca situata presso gli orti, segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria, i casi di inadempienza dei concessionari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici.

Articolo 13 Controlli ed autorizzazioni

1. Ogni assegnatario deve essere sempre munito del tesserino rilasciato dal Comune attestante la concessione, esibendolo a eventuali controlli. Il tesserino sarà provvisto di foto e riporterà i dati dell'assegnatario e il numero del lotto.
2. L'ufficio comunale preposto dovrà apporre all'entrata di ciascun orto una targhetta ben visibile recante il relativo numero.

Articolo 14 Sanzioni e revoca

1. L'inosservanza del presente Regolamento per quanto riguarda la conduzione del lotto assegnato, gli obblighi, i divieti e gli interventi ammessi, comportano in prima istanza un richiamo scritto. Decorsi i termini previsti dal richiamo si procederà alla revoca dell'assegnazione da parte dell'Ufficio comunale preposto. Non sono riconosciuti indennizzi per mancato raccolto.
2. Gli assegnatari dovranno avere un comportamento corretto e civile nei confronti degli altri assegnatari, eventuali controversie e/o litigi che dovessero sorgere comporteranno la revoca immediata della concessione per i suddetti assegnatari.
3. Sono fatti salvi i regolamenti comunali e le leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.

Articolo 15 Sorveglianza e responsabilità

1. La sorveglianza è affidata al corpo di Polizia Municipale che ha facoltà di compiere sopralluoghi e ispezioni nell'area.
2. I concessionari devono consentire l'accesso all'interno dei lotti ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche.
3. I concessionari hanno l'obbligo di vigilare e segnalare al rappresentante eletto o al Comune eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi.
4. Il Comune non risponderà di danni, furti, manomissioni, infortuni, incidenti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione ecc.) che si possano verificare all'interno dell'area.

Articolo 16 Altre disposizioni

Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione

Articolo 17 Competenze gestionali del Regolamento

L'attuazione del presente Regolamento è demandata, per le rispettive competenze, all'Ufficio Contratti – Segreteria e all'Ufficio Tecnico; all'Ufficio Polizia municipale sono demandate le funzioni di vigilanza per il rispetto del Regolamento.

Articolo 18 Norme finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile.